



Avvocatura Generale dello Stato

Ct 17779/07 avv. Rago

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

RICORSO IN APPELLO

Del Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato nei cui Uffici di via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato

CONTRO

Yuri Galeazzi rappresentato e difeso dall'avv. Fidanzia Sergio e Gigliola Angelo, elettivamente domiciliato nel loro studio in Roma via Liberiana n. 17

Per l'annullamento e/o riforma della sentenza del TAR Lazio Sez. I bis n. 2368/08 del 30-1-2008, depositata il 14-3-2008 di accoglimento di ricorsi in materia di stabilizzazione di ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto - Art. 1, comma 519, della legge finanziaria 2007 (Ric. 4229/2007).

FATTO


Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R. per il Lazio - Sezione I^o bis ha accolto alcuni ricorsi in materia di stabilizzazione proposti da ufficiali ausiliari dei ruoli normali e speciali del Corpo delle Capitanerie di porto, annullando i provvedimenti impugnati e dichiarando l'obbligo per l'Amministrazione della difesa di avviare nei loro confronti il procedimento di stabilizzazione, previa autorizzazione di cui all'art. 39, comma 3 ter, della legge n. 449/1997 (la quale presuppone una attività istruttoria volta ad accertare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale, l'esistenza di posti in pianta organica ed il rispetto del fondamentale principio di organizzazione, oltre la capienza dei relativi stanziamenti).

Perché codesto Ecc.mo Consiglio di Stato possa valutare l'opportunità di una trattazione unitaria, si precisa che sono in corso di notifica gli appelli per tutte queste sentenze, che di seguito si indicano, unitamente ai numeri di ricorso al TAR Lazio

- 1) Giovanbattista Catalano - Sentenza TAR n. 2244 del 12-3-2008 (Ric. 4236/07 - ct 18861/07)
- 2) Caterina Iscippi - Sentenza TAR n. 2250 del 12-3-2008 (Ric. 4158/07 - ct 17800/07)
- 3) Yuri Galeazzi - Sentenza TAR n. 2368 del 14-3-2008 (Ric. 4229/07 - ct 17779/07)
- 4) Ninni Stefano - Sentenza TAR n. 2369 del 14-3-2008 Ric. 2706/07 - ct 13256/07)
- 5) Clodt Iannarelli - Sentenza TAR n. 2375 del 14-3-2008 (Ric. 4228/07 - ct 17772/07)
- 6) Boris Rasura - Sentenza TAR n. 1008 del 5-2-2008 (Ric. 4141/07 - ct 17814/07)
- 7) Caratozzolo Francesco - Sentenza TAR n. 1009 del 5-2-2008 (Ric. 4140/08 - ct 17775/07)
- 8) Adolfo Nerelli - Sentenza TAR n. 992 del 5-2-2008 (Ric. 4147/08 - ct 17811/07)
- 9) Federico Zuppello - Sentenza TAR n. 999 del 5-2-2008 (Ric. 4144/08 - Ct 17782/07)
- 10) Bertilotti Mattia - Sentenza TAR n. 993/02 del 5-3-2008 (Ric. 6004/07 - ct 25526/07)
- 11) Maggio Gianluca - Sentenza TAR 1408/08 (Ric. 2269/08 - ct 12545/07)
- 12) Simonini Pier Angelo - Sentenza TAR n. 2256/08 (Ric. N. 4265/07 - ct 19260/07)
- 13) Purrello Gianluca - Sentenza TAR n. 2258/08 (Ric. N. 4257/07 - ct 19261/07)
- 14) D'Emidio Alessandra - Sentenza TAR n. 2407/08 (Ric. N. 4259/07 ct 19262/07)
- 15) Caprioli Mery - Sentenza TAR n. 1119/08 (Ric. N. 5501/07 - ct 22655/07)
- 16) Lo Grasso Dario - Sentenza TAR n. 2242/08 (Ric. N. 8647/07 - ct 40023/07)
- 17) D'Agostino Francesco - Sentenza TAR n. 1115/08 (Ric. N. 9691/07 - ct 41254/07)
- 18) Pugliese Gaetana Alessandra - Sentenza TAR n. 2253/08 (Ric. N. 3508/07 - ct 16050/07)
- 19) Fienga Angelo - Sentenza TAR 1441/08 (Ric. N. 827/08 - ct 4045/08)
- 20) Coscarella Gianluca - Sentenza TAR n. 2254/08 (Ric. N. 4192/07 - ct 19287/07)

Il Giudice è pervenuto a tale convincimento attraverso un ragionamento articolato secondo le seguenti considerazioni/affermazioni, sinteticamente riportate:

- la progressiva riduzione a 190.000 unità dell'organico complessivo delle Forze armate non coinvolge, per espressa disposizione legislativa, il personale del Corpo delle Capitanerie di





Avvocatura Generale dello Stato

porto che, pertanto, non essendo soggetto alla normativa sulla *professionalizzazione*, deve intendersi assunto con modalità di finanziamento estranee a tale normativa:

- mentre la normativa sulla *professionalizzazione* disciplina la riduzione, a decorrere dal 01.01.2006, degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nulla dice a proposito di quelli del Corpo della Capitanerie di porto, lasciando intendere che la relativa dotazione organica sia esclusa dal processo di *professionalizzazione*;
- la normativa sulla *professionalizzazione*, comunque, tratta dell'assunzione in servizio permanente dei volontari di truppa del Corpo delle Capitanerie di porto, per l'assunzione dei quali sono individuati specifici oneri finanziari.

Dalle premesse sopra riportate il Giudice ha tratto le seguenti conclusioni:

- del personale in servizio permanente, soltanto i volontari di truppa sono inseriti nel processo di *professionalizzazione*;
- la normativa sulla *professionalizzazione* non disciplina l'assunzione degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto, né prevede alcun onere per l'adeguamento delle loro dotazioni;
- l'assunzione degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto è soggetta alla procedura autorizzatoria di cui all'art. 1, comma 95, della legge n. 311/2004;
- gli ufficiali ausiliari del Corpo delle Capitanerie di porto vantano un interesse legittimo a che sia avviata nei loro confronti la procedura di stabilizzazione, finanziata con una quota del fondo istituito dall'art. 1, comma 96, della legge n. 311/2004 per le assunzioni in deroga al divieto posto dal comma 95.

La sentenza è viziata e gravemente lesiva degli interessi del Ministero e va annullata e/o riformata sulla base delle seguenti argomentazioni in

DIRITTO

La decisione si fonda su una non corretta interpretazione della normativa sulla *professionalizzazione* delle Forze armate (contenuta nella legge n. 331/2000, nel decreto legislativo n. 215/2001 e nella legge n. 226/2004), interpretazione del tutto riduttiva e non condivisibile.

Infatti, la *professionalizzazione* delle Forze armate, intesa come conversione del personale di leva in personale volontario, si inserisce nel contesto più ampio di quei provvedimenti finalizzati alla realizzazione del **nuovo modello di difesa**, volto a rinnovare il c.d. strumento militare, adeguandolo alla nuova realtà geopolitica.

Al nuovo modello di difesa si è pervenuti attraverso interventi, anche eterogenei, che hanno toccato tutti i settori delle Forze armate.

Basti ricordare, a titolo di esempio, la riforma dei vertici delle Forze armate, il riconoscimento dell'autonomia dell'Arma dei carabinieri, elevata a rango di Forza armata, la semplificazione e lo snellimento delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, il miglioramento della qualità della vita del personale.

La *professionalizzazione* delle Forze armate, così come realizzata dalla legge delega n. 331/2000, dal decreto legislativo n. 215/2001 e dalla legge n. 226/2004, consta, infatti, di un insieme di interventi, i principali dei quali sono sommariamente riconducibili alla:

- conversione del personale di leva in personale volontario (di professionisti);
- riduzione degli organici delle Forze armate a 190.000 unità.

Tale secondo intervento è giustificato, innanzitutto, dalla maggiore *professionalità* del personale volontario (più motivato, meglio addestrato e, quindi, più efficiente), ma trova la sua ragione d'essere anche nella necessità di contenere i maggiori costi del nuovo modello di difesa.



Avvocatura Generale dello Stato

lievitati, come ovvio, in conseguenza delle retribuzioni da corrispondere al personale volontario (non dovute, invece, al personale di leva, percettore solo di una paga).

Non essendo la contrazione degli organici sufficiente a contenere i maggiori costi dovuti alla *professionalizzazione*, il Legislatore ha dovuto, però, destinare ad essa apposite risorse finanziarie, meglio individuate nella tabella A della legge n. 331/2000 e nelle tabelle C ed E della legge n. 226/2004.

I suddetti interventi sono stati realizzati conservando, comunque, l'originaria struttura gerarchica piramidale delle Forze armate, che poggia su un'ampia base costituita da personale giovane e legato all'Amministrazione della difesa da un rapporto di servizio per lo più temporaneo. Tale piramide, poi, come noto, si sviluppa in altezza in funzione del personale dotato di più elevato grado gerarchico e legato all'Amministrazione da un rapporto di impiego stabile, cioè del c.d. personale in servizio permanente.

La struttura gerarchica piramidale è garantita sia dalla temporaneità del rapporto di una buona parte del personale che funge da base della piramide, sia dal sistema di reclutamento, che, con temine tecnico, viene definito *normalizzato*, ossia caratterizzato dalla costanza dei flussi di immissione, sia, infine, dal sistema di avanzamento, che filtra la progressione di carriera del personale, consentendo solo a pochi di arrivare al vertice della piramide.

La *professionalizzazione* delle Forze armate, dunque, è funzionale alla configurazione del nuovo modello di difesa e, sia pur indirettamente, è connessa agli altri interventi che si sono resi necessari per realizzare tale modello, quale la riforma dei vertici e la riorganizzazione degli Enti operativi, logistici e territoriali. *Professionalizzazione*, infine, significa anche *formazione professionale* del personale (ufficiali, sottufficiali e truppa), sia esso in servizio permanente o temporaneo, che deve essere preparato a portare a termine i nuovi compiti, soprattutto fuori i confini nazionali, assegnati allo strumento militare.

Premesso quanto sopra, appare evidente quanto semplicistica e riduttiva sia l'eguaglianza *professionalizzazione delle Forze armate = riduzione degli organici*, posta a base del ragionamento del Giudice di primo grado.

Invero, anche il dato testuale conforta un'interpretazione più lata del concetto di *professionalizzazione*. L'art. 3 della legge n. 331/2000, intitolato «*Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale*», nel rilasciare apposita delega al Governo all'adozione del decreto legislativo, elenca i principi e le direttive a cui lo stesso dovrà attenersi. Orbene, la lettura di tale articolo, estremamente articolato e complesso, consente di affermare che **la riduzione degli organici è soltanto uno dei tanti aspetti del progetto di trasformazione dello strumento militare.**

Se, infatti, la *professionalizzazione* consistesse soltanto in una contrazione degli organici, essa comporterebbe una riduzione di spesa, non un incremento. Ed, invece, la *professionalizzazione* delle Forze armate, come detto, comporta oneri economici - riportati nella tabella A della legge n. 331/2000 e nelle tabelle C ed E della legge n. 226/2004. Ciò perché essa consiste, innanzitutto, nella **trasformazione del modello di difesa**, ora basato su personale volontario, ed implica, pertanto, la conversione del personale di leva in personale volontario, più costoso.

Se così è, **la *professionalizzazione* delle Forze armate è realizzata anche quando una parte degli organici è già a regime, come nel caso degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto, e non deve subire alcuna contrazione.** La riduzione degli organici è, infatti, solo uno dei tanti aspetti della *professionalizzazione*.

Tale ragionamento vale per tutte le Forze armate, e, quindi, anche per il Corpo delle Capitanerie di porto, che è uno dei Corpi della Marina Militare. Peculiarità della *professionalizzazione* del Corpo delle Capitanerie di porto è che le dotazioni organiche dei suoi ufficiali, essendo già a regime, non devono essere ridotte. Ma, tanto nell'ambito generale delle



Avvocatura Generale dello Stato

Forze armate, che in quello particolare del Corpo delle Capitanerie di porto, la **professionalizzazione degli ufficiali non implica una spesa aggiuntiva.**

Ne consegue che l'esclusione di parte del personale del Corpo delle Capitanerie di porto dal piano di riduzione degli organici non intacca minimamente la sua piena inclusione nella *professionalizzazione*.

Pienamente comprensibile appare dunque il motivo per cui la normativa sulla *professionalizzazione* non destini alcuna risorsa finanziaria per l'assunzione di ufficiali in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto. **L'assunzione di tali ufficiali, infatti, essendo finalizzata a garantire il loro regolare *turn over*, non comporta alcuna spesa aggiuntiva.**

Le uniche risorse messe a disposizione del Corpo delle Capitanerie di porto dalla normativa sulla *professionalizzazione* (tabella E della legge n. 226/2004), sono destinate, invece, alla conversione del personale di leva in personale volontario.

Che la *professionalizzazione* non consista solo nella riduzione degli organici si evince anche dalla lettura delle relative norme, in particolare, da quella stessa norma che il Giudice di primo grado ha invocato per escludere da essa gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto. L'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 215/2001, statuendo che *le disposizioni in materia di gestione degli organici non si applicano al Corpo delle Capitanerie di porto ove non espressamente previsto*, lascia impregiudicata l'applicabilità delle altre disposizioni, assoggettandolo *in toto*, alla normativa sulla *professionalizzazione*.

Appare incoerente, dunque, la conclusione a cui perviene il Giudice di primo grado, secondo cui gli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto, che sono ufficiali della Marina e, quindi, rientrano nel più ampio concetto di "Forze armate", siano da considerarsi esclusi dal processo di *professionalizzazione* per l'unica ragione che i loro organici siano ormai a regime. Ciò era stato rappresentato da questa Direzione Generale nella nota di chiarimenti inviata al T.A.R. in esecuzione dell'ordinanza istruttoria emessa il 14 novembre 2007.

La riduzione degli organici sarebbe essenziale alla *professionalizzazione* solo se questa fosse a costo zero, cosicché i maggiori costi dovuti all'assunzione di personale volontario dovrebbero essere compensati dal risparmio di spesa dovuto alla riduzione degli organici. Ma così non è. Come già detto, la normativa sulla *professionalizzazione* prevede cospicui oneri finanziari; e ciò a prescindere dalla riduzione degli organici del personale in servizio permanente.

Il fatto che gli organici degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto siano a regime significa, invece, che la *professionalizzazione* ha, per tale Corpo, un **costo specifico più elevato**, perché la conversione del personale di leva in personale volontario, non essendo accompagnata dalla contestuale riduzione degli organici, non è compensata da alcun risparmio di spesa sul versante del personale in servizio permanente.

Alla luce di quanto sopra detto, appare coerente con il sistema sopra descritto che anche **le nuove assunzioni di ufficiali in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto siano fatte rientrare, a pieno titolo, nel concetto di *professionalizzazione* delle Forze armate.**

Tali assunzioni, infatti, in quanto necessarie a reintegrare gli organici dalle cessazioni avvenute nel corso dell'anno, sono indispensabili per garantire la conservazione di quella struttura gerarchica piramidale che costituisce il nocciolo dello strumento militare, ora incentrato, nel nuovo modello di difesa, sulla *professionalizzazione* delle Forze armate.

Tale interpretazione appare, inoltre, in armonia col dettato costituzionale, in quanto risponde al principio di **buon andamento dell'amministrazione** contenuto nell'art. 97 della Costituzione.

Porre limiti a tali assunzioni, assoggettandole al regime autorizzatorio di cui all'art. 1, comma 95, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), significherebbe modificare quella



Avvocatura Generale dello Stato

struttura, alterando i rapporti percentuali tra personale in servizio permanente e personale a tempo determinato, e, soprattutto, tra le categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e truppa). Non bisogna dimenticare, infatti, che le consistenze degli ufficiali e dei sottufficiali sono determinate in funzione del personale ad esse sottoposto, oltre che dei compiti ad essi assegnati.

Si vuole evidenziare, in altri termini, che anche le **assunzioni di ufficiali in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto sono connesse alla professionalizzazione delle Forze armate.**

Tale tesi, si ribadisce, è condivisa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - I.G.O.P., il quale, nella nota del 13 dicembre 2007, ha affermato chiaramente che «l'assunzione in s.p.e. degli ufficiali delle Capitanerie di porto è da considerarsi, a tutti gli effetti, inserita nel processo di professionalizzazione delle Forze Armate stante l'appartenenza di tale categoria di personale alla Marina Militare... (omissis)» (Al. 1).

In quanto funzionali alla *professionalizzazione* rientrano, pertanto, in quelle assunzioni **esonerate dal divieto posto dall'art. 1, comma 95, della legge n. 311/2004**, sopra richiamata.

Si evidenzia, al riguardo, che tale articolo, dicendo semplicemente: «Sono fatte salve le assunzioni connesse con la *professionalizzazione delle Forze armate...* (omissis)», non fa alcun cenno alle modalità di finanziamento di tali assunzioni. Ogni tentativo di subordinare le stesse alla individuazione di particolari fondi sembra travalicare la volontà del Legislatore.

Si soggiunge che la maggior parte delle assunzioni di ufficiali e di sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, seppur realizzate in funzione della *professionalizzazione*, sono in realtà finalizzate ad assicurare il *turn over* del personale e avvengono nell'ottica della riduzione degli organici, e, quindi, in un contesto globale di risparmio di spesa, non di maggiori costi.

Tale considerazione rafforza la convinzione che le assunzioni connesse con la *professionalizzazione* siano esonerate dal divieto posto dall'art. 1, comma 95, della legge finanziaria 2004, non tanto perché per esse sono già state stanziati le necessarie risorse economiche, quanto perché sono funzionali a garantire la realizzazione e, successivamente, la conservazione dello strumento militare sopra descritto.

Il fatto che le nuove assunzioni di personale (Corpo delle Capitanerie di porto compreso), non siano accompagnate dallo stanziamento di appositi fondi, non è dunque un motivo sufficiente per escluderle dal processo di *professionalizzazione*.

Anzi, che tutte le categorie di personale (ufficiali, sottufficiali, truppa) siano coinvolte dal processo di *professionalizzazione* delle Forze armate si evince anche dal meccanismo introdotto dal Legislatore al fine di compensare eventuali scostamenti delle consistenze organiche (Corpo delle Capitanerie di porto compreso) dall'andamento degli oneri previsti.

Tale meccanismo, che si basa su un *sistema autocompensante*, prevede che vi possa essere un *travaso osmotico* fra tutte le categorie di personale, ferme restando le due costanti dei **volumi complessivi totali e degli oneri complessivi** (principio di **invarianza della spesa**).

Ed infatti l'art. 28 della legge n. 226/2004, con una norma analoga a quella contenuta nell'art. 23, comma 3, concernente le Forze armate, dispone nello specifico per il Corpo delle capitanerie di porto che «Le eventuali carenze in una delle categorie di volontari possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla tabella E per l'anno di riferimento».

Tutto ciò risulta chiaramente dalla Relazione tecnica (AC n. 4233 XIV legislatura - Al. 2) al Disegno di Legge che ha portato all'approvazione della legge n. 226/2004, relazione della quale si riporta il seguente stralcio:



Avvocatura Generale dello Stato

«Allo scopo di chiarire i criteri sottesi alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione del disegno di legge in esame, si precisa che lo stesso rappresenta un insieme complesso e organico di disposizioni strettamente correlate tra loro da molteplici relazioni di interdipendenza, che si traducono in un sistema perfettamente calibrato.

Per tale motivo risulta non ragionevole individuare l'entità delle singole voci di spesa correlate a ciascuna previsione legislativa.

Infatti le singole voci di spesa in parola, nel rispetto dell'onere complessivo autorizzato, variano di anno in anno in ragione del diverso andamento delle consistenze del personale di ciascuna ruolo... (omissis).

Per quanto sopra enunciato, allo scopo di realizzare la completa professionalizzazione delle Forze armate, senza peraltro intaccare i livelli di efficienza operativa richiesti per far fronte agli impegni assunti anche in campo internazionale, l'architettura delineata nel presente provvedimento si presenta come un articolato sistema di bacini comunicanti ed autocompensanti, nel quale – ad esempio – al decremento del personale di una categoria (e dei relativi oneri) corrisponde il necessario incremento di un'altra categoria.

A tutela e garanzia del funzionamento del sistema sopra descritto è stato adottato il principio dell'invarianza della spesa annuale complessiva (ad esempio articoli 20 e 21), mutuato dalla precedente legge in materia di professionalizzazione (legge n. 331 del 2000)».

In virtù del suddetto meccanismo, dunque, l'assunzione di volontari del Corpo delle Capitanerie di porto potrebbe essere sostituita, in tutto o in parte, dall'assunzione di personale in servizio permanente delle altre categorie, nel rispetto, tuttavia, dei volumi organici complessivi e degli oneri complessivi di spesa.

Si ribadisce, dunque che la normativa sulla professionalizzazione delle Forze armate per assicurare i necessari livelli di efficienza operativa, autorizza in via preventiva anche l'assunzione di personale in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto, appartenente alle categorie degli ufficiali e dei sottufficiali, con le risorse economiche messe a disposizione per l'assunzione dei volontari, nel limite degli oneri complessivi di spesa.

Ritenere, pertanto, come ha fatto il Giudice di primo grado, che agli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto non si applichi la normativa sulla professionalizzazione, quando gli stessi, al contrario, sono diretti destinatari di tale normativa, appare frutto di una lettura sommaria delle norme.

Ma vi è di più. Altro argomento idoneo a supportare la tesi testè esposta si ricava dalla lettera dell'art. 3 del decreto legislativo n. 215/2001, secondo cui:

1. Fino al 31 dicembre 2005, il riordino degli organici dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, incluso il Corpo delle Capitanerie di porto, continua ad essere disciplinato con le modalità definite dall'articolo 60, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 2006, le dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.

Con tale disposizione il Legislatore ha dettato la specifica normativa in materia di dotazioni organiche di ufficiali delle Forze armate (Corpo delle Capitanerie di porto compreso).

Dalla suddetta norma si evince, innanzitutto, che la normativa sulla professionalizzazione non ha modificato, fino al 31.12.2005, le dotazioni organiche degli ufficiali delle Forze armate (Corpo delle Capitanerie di porto compreso), come determinate dal decreto legislativo n. 490/1997.

Tale affermazione ha trovato il conforto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – I.G.O.P., il quale, sempre nella nota del 13 dicembre 2007, sopra citata, ha tra l'altro affermato: «2) le disposizioni sulla professionalizzazione delle Forze armate hanno lasciato inalterata la



Avvocatura Generale dello Stato

disciplina relativa agli ufficiali delineata dal sopraindicato decreto legislativo n. 490/1997, che continua ad essere, quindi, la normativa di riferimento per tale categoria. Infatti l'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, fa espresso rinvio, per quanto concerne le dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,» (All. I citato)

Senonché, dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 215/2001 si evince anche che, a decorrere dal 2006, le dotazioni di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica devono essere determinate annualmente con decreto ministeriale.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 215/2001 il **Corpo delle Capitanerie di porto** viene escluso dalla procedura di determinazione degli organici (*«Le disposizioni in materia di gestione degli organici non si applicano al Corpo delle Capitanerie di porto ove non espressamente previsto»*), se ne ricava che, a decorrere dal 2006, **le dotazioni degli ufficiali di tale Corpo, per disposizione del Legislatore, sono a regime.**

Che le dotazioni organiche degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto non debbano essere ridotte, in quanto già a regime, è, dunque, un **effetto prodotto dalla normativa sulla professionalizzazione, non un presupposto per escludere la sua applicabilità nei confronti di tale categoria di personale.**

Verrebbe da dire, allora, che il Giudice di primo grado ha sostanzialmente ribaltato il rapporto causa/effetto, nel momento in cui ha ritenuto che la mancata riduzione degli organici degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto fosse la causa della impossibilità di assoggettare gli stessi alla normativa sulla *professionalizzazione*, mentre è vero il contrario, che cioè la normativa sulla *professionalizzazione* ha fermato il processo di riduzione degli organici di tale categoria di personale, portandola a regime. L'affermazione, allora, che anche gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto siano soggetti alla normativa sulla *professionalizzazione*, che ne ha fissato le dotazioni organiche, diventa pienamente fondata.

Anche per tale ragione, dunque, è corretto affermare che le relative assunzioni rientrano in quelle esonerate dal divieto posto dall'art. 1, comma 95, della legge n. 311/2004.

Tanto considerato, qualora si volesse ritenere, invece, che la normativa sulla *professionalizzazione* non abbia modificato, ma solo recepito, in quanto già a regime, le dotazioni organiche degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, viene da chiedersi se tali dotazioni possano essere modificate al di fuori di tale normativa, attraverso il blocco del *turn over*.

Ed infatti, assoggettando le assunzioni degli ufficiali di tale Corpo al regime autorizzatorio di cui all'art. 1, comma 95, della legge n. 311/2004, si finirebbe per dare vita ad una gestione dei loro organici - che, come detto - sono già a regime, al di fuori della normativa sulla *professionalizzazione*.

Inoltre, qualora l'assunzione degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto fosse soggetta a regime autorizzatorio, basato sul rilascio di un provvedimento amministrativo che autorizza l'assunzione di un determinato numero di ufficiali, la gestione degli organici di tale categoria di personale sarebbe rimessa ad un provvedimento amministrativo, non ad un atto legislativo.

Tale gestione, anche sotto questo aspetto, si porrebbe in contrasto con lo spirito della normativa sulla *professionalizzazione*, la quale, bloccando il processo di riduzione degli organici degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, ha, di fatto, fissato con legge le loro dotazioni organiche.

Tanto considerato in tema di *professionalizzazione*, ammesso per un istante che il Consiglio di Stato ritenesse di aderire al postulato del T.A.R. per il Lazio secondo cui gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto sarebbero equiparabili, sotto il profilo del trattamento (vedasi assoggettamento alla procedura autorizzatoria in materia di assunzioni), a quelli dell'Arma dei carabinieri, le considerazioni che seguono appaiono da sole più che sufficienti a dimostrare la



Avvocatura Generale dello Stato

fondatezza della diversa posizione dell'Amministrazione, secondo cui il Corpo delle capitanerie di porto è parte integrante della Marina militare e del tutto diverso dall'Arma dei carabinieri.

Il Giudice di primo grado ritiene di poter trarre conferma dell'affermazione che gli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto sarebbero soggetti al regime autorizzatorio di cui all'art. 1, comma 95, della legge n. 311/2004, dal successivo comma 97, il quale prevede che, ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione all'assunzione, "sia prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale". Dalla lettura di tale norma il Giudice trae argomento per asserire che vi sarebbero alcune categorie di personale delle Forze armate sottoposte al regime autorizzatorio. E proprio gli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto, nella loro qualità di *addetti a compiti di difesa nazionale*, sarebbero, a detta del Giudice, i destinatari di tale norma.

Tale argomento non appare assolutamente convincente.

Infatti, la circostanza che l'art. 1, comma 97, della legge n. 311/2004, laddove parla di *addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale*, si riferisca solo al personale dell'Arma dei carabinieri (e del **Corpo della Guardia di finanza**), e non anche agli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, è sorretta da robuste argomentazioni, taluna delle quali scaturente dalla semplice lettura delle norme:

- innanzitutto, l'Arma dei carabinieri non è interessata alla *professionalizzazione*. Essa, pertanto, è destinataria del divieto posto dall'art. 1, comma 95, della legge n. 311/2004, per cui le assunzioni di personale dell'Arma sono assoggettate al **regime autorizzatorio** di cui al comma 96. La previsione contenuta nel comma 97, dunque, ha già una sua precisa ragion d'essere con riferimento al personale dell'Arma dei carabinieri;
- in secondo luogo, l'Arma dei carabinieri è una **Forza di polizia** (ad ordinamento militare). Come tale, essa ha compiti di **sicurezza pubblica**;
- infine, il personale dell'Arma dei carabinieri, per espressa previsione dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 331/2000, è anch'esso impegnato nella **difesa nazionale** (così come il personale del Corpo della guardia di finanza).

Altre considerazioni, inoltre, sorreggono la tesi secondo cui la previsione contenuta nell'art. 1, comma 97, della legge n. 311/2004 non è applicabile al personale del **Corpo delle Capitanerie di porto**. Infatti:

- il Corpo delle Capitanerie di porto **non è Forza di polizia**. Ciò si evince, per citare la normativa più recente, dall'art. 3, comma 89, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che autorizza, per l'anno 2008, solo la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente. Tale norma può ritenersi complementare a quella contenuta nell'art. 1, comma 97, della legge finanziaria 2004, il quale ha autorizzato le assunzioni in deroga per il triennio 2005-2007. Dalla lettura della legge finanziaria 2008, tuttavia, si evince chiaramente che **il Corpo delle Capitanerie di porto, non essendo Forza di polizia, per le assunzioni dei suoi ufficiali per l'anno 2008 non è soggetto ad alcuna autorizzazione**. Si possono poi citare anche gli articoli 16 e seguenti della legge n. 226/2004, che disciplinano le modalità di accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, identificate nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo forestale dello Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria, non anche nel Corpo delle Capitanerie di porto;



Avvocatura Generale dello Stato

- le Forze armate (e, quindi il Corpo delle Capitanerie di porto che, come detto, fa parte della Marina militare) **non hanno compiti di sicurezza pubblica**. L'art. 1 della legge n. 31/2000, elencando i loro compiti, prevede che esse operano al fine di realizzare *la pace e la sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte*. A ben vedere, dunque, la sicurezza di cui le Forze armate sono incaricate è quella **internazionale**, non quella pubblica.

Premesso quanto sopra, ritenute non condivisibili le argomentazioni formulate dal Giudice di primo grado, appare più corretto percorrere il diverso iter argomentativo, di seguito espresso.

Gli **ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto** sono ufficiali della Marina militare, tant'è che essi sono iscritti nei ruoli degli ufficiali della **Marina militare**. In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, gli **ufficiali in servizio permanente**, a seconda delle modalità di reclutamento, vengono iscritti nel **ruolo normale** ed in quello **speciale** del Corpo delle Capitanerie di porto della Marina militare.

Anche le assunzioni di ufficiali in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto, che è un Corpo della Marina militare, in quanto **connesse alla professionalizzazione delle Forze armate**, sono **sostrate al divieto di nuove assunzioni** posto dall'art. 1, comma 95, della legge n. 311/2004. Ne consegue che il Corpo delle Capitanerie di porto è escluso dalla ripartizione del fondo istituito dal successivo comma 96 per le assunzioni in deroga al suddetto divieto.

A conferma di ciò, si veda il D.P.R. 29 novembre 2007, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto ad autorizzare le pubbliche Amministrazioni alle assunzioni di personale per l'anno 2007, escludendo, appunto, le Forze armate dalla ripartizione delle risorse di tale fondo (AII. 3).

Da quanto sopra discende, come ulteriore corollario, che il **personale del Corpo delle Capitanerie di porto, in quanto escluso dalla ripartizione del fondo per le assunzioni in deroga, non è nemmeno ammesso alla stabilizzazione** del personale non dirigente, che, ai sensi dell'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è **finanziata, per il 2007, con una quota pari al 20% del fondo istituito dal predetto comma 96**.

Ulteriore prova di ciò è che le Forze armate - e, nell'ambito di queste, il Corpo delle Capitanerie di porto - non figurano tra le Amministrazioni autorizzate dal recentissimo D.P.R. 29 dicembre 2007 alla stabilizzazione del personale precario (AII. 4).

Il personale dell'**Arma dei carabinieri**, viceversa, **in quanto Forza di polizia**, sottratta alla normativa sulla *professionalizzazione* delle Forze armate ed **assoggettata al regime autorizzatorio delle assunzioni in deroga**, è destinatario delle risorse finanziarie messe a disposizione per le **assunzioni in deroga al blocco del turn over**, e quindi per la **stabilizzazione**.

Per tale motivo, il già citato D.P.R. 29 dicembre 2007 ha autorizzato la stabilizzazione di 70 unità di personale dell'Arma dei carabinieri.

Tale diverso trattamento è giustificato, come si evince dalle argomentazioni sopra riportate, dalla diversa posizione che l'Arma dei carabinieri (che è **Forza di polizia**) vanta rispetto alle Forze armate. La collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri rispetto alle Forze armate, d'altronde, è stata riconosciuta dalla stessa Corte Costituzionale (vds. Ordinanza n. 296 del 17.07.2000 - AII. 5).

La diversità tra le categorie di ufficiali, se pur sussiste, dipende dunque dalla loro diversa appartenenza: alle Forze armate, da una parte, all'Arma dei carabinieri, che è Forza di polizia, dall'altra. **Nessuna diversità sussiste, invece, all'interno delle Forze armate**.

Risulterebbe discriminatorio, pertanto, ammettere alle procedure di *stabilizzazione* gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, escludendo da essa tutti gli altri. Una siffatta interpretazione della norma, non essendo supportata da alcuna differenza ontologica tra le categorie



Avvocatura Generale dello Stato

di ufficiali delle Forze armate, sarebbe incostituzionale perché in contrasto con il **principio di uguaglianza** sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Dopo avere esposto le argomentazioni che inducono a ritenere non condivisibile il ragionamento seguito dal Giudice di primo grado, si manifesta la necessità di evidenziare alcune **incongruenze delle decisioni**, le quali le rendono, comunque, di fatto, ineseguibili.

Il Giudice di primo grado, infatti, sulla base del presupposto che gli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto siano esclusi dalla normativa sulla *professionalizzazione*, ha **dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione della difesa di avviare nei loro confronti il procedimento di stabilizzazione**. Nella parte conclusiva della parte motivata e del dispositivo della sentenza, tuttavia, sembra considerare già *"avviato con le rispettive istanze di stabilizzazione"* tale procedimento.

Ebbene, le risorse finanziarie messe a disposizione **per l'anno 2007** per le assunzioni in deroga sono già state ripartite con D.P.R. 29 novembre 2007, e così pure, con D.P.R. 29 dicembre 2007, sono state ripartite quelle per la stabilizzazione dei precari, corrispondenti ad una quota pari al 20% del fondo di cui al comma 96 della legge finanziaria 2007.

Il Giudice di primo grado non ha tenuto conto dell'esistenza di tali decreti, ma solo del D.P.R. 28 aprile 2006, dallo stesso qualificato *atto amministrativo generale adottato su impulso dell'amministrazione interessata alla deroga*, con cui si era provveduto, per l'anno 2006, alla ripartizione delle risorse del predetto fondo.

Essendo a conoscenza della loro esistenza, e considerata la loro natura di atti amministrativi, il Giudice di primo grado forse avrebbe potuto annullare i D.P.R. 29 novembre e 29 dicembre 2007, ingiungendo, conseguentemente, all'Amministrazione di eseguire la decisione. Ma così non è stato.

Conseguenza di ciò è che **l'Amministrazione della difesa non può avviare, per l'anno 2007, la procedura di stabilizzazione nei confronti degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, non sussistendo più, per tale anno, risorse disponibili a tal fine**.

Né si può ritenere che la stabilizzazione degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto possa avvenire, per l'anno 2007, a prescindere da tali disponibilità. Una tale interpretazione dell'art. 1, comma 519, della legge finanziaria 2007 si porrebbe in contrasto con l'art. 81 della Costituzione, a norma del quale *ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte*.

Il T.A.R., inoltre, ha statuito che l'Amministrazione della difesa debba provvedere ad avviare il procedimento di stabilizzazione degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, **nell'ambito del procedimento autorizzatorio di cui al comma 3 ter dell'art. 39 della legge n. 449/1997**, a norma del quale devono essere accertate le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale, l'esistenza di **posti in pianta organica** ed il rispetto del fondamentale **principio di organizzazione**, oltre il limite di **capienza dei relativi stanziamenti**.

Al riguardo si osserva che:

- l'organico degli ufficiali di tale Corpo è a regime, come sopra esposto, e, quindi, non sussistono **posti in pianta organica** da colmare;
- il **principio di organizzazione** è pienamente rispettato se si consente all'Amministrazione di collocare in congedo gli ufficiali ausiliari (e tutti gli altri volontari assunti con ferma temporanea) alla scadenza naturale della ferma contratta (trenta mesi nel caso degli ufficiali), non stabilizzando gli ufficiali in ferma prefissata, i quali vengono reclutati *solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative* (art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 215/2001);



Avvocatura Generale dello Stato

- la mancata inclusione degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto nei D.P.R. 29 novembre 2007 e 29 dicembre 2007, con cui sono state ripartite le risorse finanziarie per le assunzioni in deroga nonché per la stabilizzazione, esclude la **capienza dei relativi stanziamenti**.

Considerato che il Giudice di primo grado non poteva non essere a conoscenza delle suddette circostanze (le sentenze sono del 30 gennaio 2008), diventa inevitabile rilevare che le sue decisioni, che già di per sé non possono essere eseguite per l'anno 2007 per mancanza di disponibilità finanziaria, siano anche caratterizzate da una interna **contraddittorietà**.

Gli elementi di contraddittorietà, in realtà, sono insiti nella stessa normativa concernente la stabilizzazione. La stabilizzazione degli ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate, infatti, stante i vincoli di cui al comma 3 ter dell'art. 39 della legge n. 449/1997, sopra richiamati, non sarebbe mai possibile.

Il superamento dei predetti limiti, ma solo con riguardo al personale dell'Arma dei carabinieri, è stato reso possibile, invece, dalla previsione formulata dal Legislatore nell'art. 3, comma 93, della legge finanziaria 2008. A mente di tale norma «**Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli**». Per gli ufficiali delle Capitanerie di porto una disposizione di tal fatta manca.

E che la *stabilizzazione* sia istituto estraneo alle Forze armate (con la sola eccezione di quella prevista per l'Arma dei carabinieri che, come detto è organizzazione diversa dalle Forze armate) è logicamente comprensibile - e ampiamente condiviso dal Giudice di legittimità (vds. sentenza n. 5292 del 8 giugno 2007 del T.A.R. Lazio - Sez 1^a bis) - ove si consideri che essa è stata voluta per conseguire il riassorbimento del c.d. "*preariato storico*" concetto del tutto estraneo all'organizzazione delle Forze armate, come ampiamente dimostrato nelle memorie inviate a codesta Avvocatura Generale per resistere ai ricorsi prodotti da centinaia di giovani desiderosi di convertire il loro rapporto di servizio temporaneo in rapporto di impiego a tempo indeterminato.

ISTANZA INIBITORIA.

Sussistono i presupposti di gravità ed irreparabilità del danno tali da disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.

Si evidenzia, infatti, il **danno grave ed irreparabile** che l'Amministrazione subirebbe soprattutto ove i ricorrenti, stante l'inerzia della stessa nell'attesa dell'esito dell'appello, chiedessero al T.A.R. l'esecuzione delle sentenze appellate senza l'espressa richiesta di cui sopra.

In primo luogo, deve riconoscersi l'**oggettiva impossibilità di eseguire**, per i motivi sopraindicati (mancata copertura finanziaria ed assenza della necessaria vacanza organica), le sentenze stesse, che stanno ingenerando nei ricorrenti false aspettative e che indurranno altri, soprattutto i ricorrenti che si sono visti respingere i ricorsi di primo grado con sentenze motivate con la presunta mancanza di requisiti, ad adire il Consiglio di Stato, nella speranza di ottenere in secondo grado i benefici sperati dai colleghi del Corpo delle CP con le sentenze in esame.

In secondo luogo, si ammetta per un momento che le sentenze siano astrattamente eseguibili. Sarebbe in tal caso necessario avviare la procedura di *stabilizzazione* pur in mancanza di copertura finanziaria e non essendo noto il numero degli ufficiali da stabilizzare, con riserva di individuare gli strumenti più idonei a sanare tali deficienze nell'esercizio finanziario in corso.

L'Amm.ne dovrebbe avviare, d'intesa con lo Stato Maggiore della difesa, lo Stato Maggiore della Marina ed il Comando Generale delle Capitanerie di porto, un **procedimento dispendioso, in termini di risorse finanziarie** notoriamente esigue e di **organizzazione**. Questo comporterebbe l'emanazione di un bando, la ricezione di centinaia di domande, la loro istruttoria per il riconoscimento del possesso o meno dei requisiti di servizio richiesti, la nomina della commissione



Avvocatura Generale dello Stato

valutatrice, l'effettuazione di una procedura di valutazione dei titoli di servizio per formare una graduatoria – senza dire che ciò potrebbe risultare insufficiente, dato che la finanziaria 2008 impone lo svolgimento di una procedura selettiva, ancora da definire – l'accertamento del mantenimento dei requisiti di idoneità psico-fisici al servizio - che per il personale collocato frattanto in congedo non può certo presumersi - con la nomina di altre commissioni, etc.). Ed oneri dovrebbero affrontare anche i potenziali aspiranti alla stabilizzazione, oneri tutti non recuperabili, attesa la fondata possibilità di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Stato, con conseguente inutilità degli atti *medio tempore* posti in essere, che dovrebbero essere annullati.

Senza dire del **gravissimo danno che subirebbero le Forze armate**, le quali vedrebbero compromessa la loro immagine di organizzazione unitaria e granitica, dato che un numero relativamente esiguo di ufficiali ausiliari del Corpo delle Capitanerie di corpo conseguirebbe un risultato che il legislatore ha negato, invece, ad un numero nettamente superiore di ufficiali ausiliari delle altre Forze armate e soprattutto dei rimanenti Corpi della Marina.

E pensare che la stessa Sezione I[^] bis del T.A.R. per il Lazio, in composizione identica a quella che ha pronunciato le sentenze avverso le quali si chiede di interporre appello, salvo che per il relatore, ha ampiamente riconosciuto, in decine e decine di sentenze precedenti (cfr., fra le tante, la 01425 pronunciata nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2007), l'estraneità delle Forze armate al processo di stabilizzazione, affermando che *"è pacifica l'inclusione dell'Arma dei carabinieri fra le amministrazioni destinatarie del comma 96 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004"* e che *"la differenza insita tra l'Arma dei CC e le altre FF.AA. esclude la ventilabilità di ogni censura di disparità di trattamento"*.

Come è evidente, è precipuo interesse del Ministero ottenere una decisione che sin d'ora affermi un principio valido per tutte le Forze Armate, onde evitare questo sì, una disparità di trattamento tra i vari corpi militari della Repubblica, e per fare sì che vengano riconosciuti i principi di organizzazione che, se scardinati, metteranno a dura prova l'efficienza e la funzionalità di tutte le Forze armate, non solo della Marina militare e, nell'ambito di questa, del Corpo delle Capitanerie di porto.

Si riportano di seguito, intanto, i numeri dei ricorsi che, alla data odierna, risultano definiti con sentenze di primo grado favorevoli ad ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto da appellare: 2269/07, 4140/07, 4141/07, 4144/07, 4147/07, 5501/07, 6004/07e 9091/07.

PTM

Si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, contrariis reiectis, voglia annullare e/o riformare la decisione appellata, previa sospensione dell'esecutività.

Vinte spese ed onorari di lite.

Roma 31-3-2008

Vincenzo Rago
Avvocato dello Stato



Avvocatura Generale dello Stato

RELATA DI NOTIFICA

Io Assistente UNE addetto presso l'Ufficio Unico notifiche, addetto presso la Corte di Appello di Roma, ad istanza del Ministero della Difesa rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ho notificato copia del sussesteso atto di appello, a Yuri Galeazzi rappresentato e difeso dall'avv. Fidanzia Sergio e Gigliola Angelo, elettivamente domiciliato nel loro studio in Roma via Liberiana n. 17 ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore

7

Zona

114

CASSA 10 /2008 Cron. 3.198 Dest. 1/1 Data Ric. 16/04/2008

Richiedente: AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Relazione di Notificazione URGENTE ESENTE

Trasf. 0,00 Sp.postale 0,00

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a YURI GALEAZZI RAPP E DIF DALL'AVV FIDANZIA SERGIO E GIGLIOLA ANGELO ELETT DOM PRESSO DI LORO di cui YURI GALEAZZI

ROMA - VIA LIBERIANA, 17

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per

dot. sse Di Ecco Gloria AF

capace e convivente, che si incarica della consegna in sua precaria assenza.

Roma.

[Signature]

L'Ufficiale Giudiziario

Antonella MAZZACUVA
UFFICIALE GIUDIZIARIO C1
189 CORTE DI APPELLO DI ROMA

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c. curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma.

L'Ufficiale Giudiziario